

## IL COMPITO DEL ROMANISTA<sup>1</sup>

**Giuliano Crifò**

**Università di Roma La Sapienza**

1. Ringrazio anzitutto per l'onore fattomi dall'amico e collega Gustavo de las Heras invitandomi a parlare in questo importante congresso. Ci sono molti tipi di studiosi del diritto romano ma qui, come si vedrà, considero unicamente il romanista *kat'exoken*, dunque un giurista, formatosi in una facoltà giuridica e che insegna in una facoltà giuridica. Ed è di questo romanista<sup>2</sup> che cercherò di esporre quale sia a mio giudizio il compito – vorrei dire la missione, se non vi si vede una irragionevole *amplificatio* - che è chiamato a svolgere rispetto ai colleghi e agli studenti.

---

<sup>1</sup> Questo articolo, qui debitamente annotato, risulta dalla relazione pronunciata per invito degli Organizzatori, nel X Congresso Internacional y XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano. Resumen en CRIFÒ, Giuliano. Perspectivas de la investigación romanística. La tarea del romanista. *Actas (AIDROM)* [en línea]. 2008. Coordin. CLEMENTE *et al.* ISSN 1988-740X. Disponibile en: <http://www.aidrom.com/actas2008.htm> .

<sup>2</sup> Per un esempio a tutti noi caro si v. AA.VV., *Il mestiere del giusromanista. Omaggio ad Antonio Guarino*, Napoli 1994 (estr.).

2. Si tratta di un compito legato strettamente alla ricerca, ricerca che non può non versarsi nell'insegnamento e dunque nell'oggetto stesso della formazione giuridica<sup>3</sup>. Lo si potrebbe individuare presentando 1) un **bilancio della ricerca romanistica** per mettere in evidenza, si vorrebbe dire, utilizzando un noto lavoro di B. Croce, quel che è vivo e quel che è morto e la misura dell'impatto avuto nella comunità scientifica. Si potrebbero in tal caso prendere le mosse da un confronto tra prima (1955, 1959) e seconda edizione (1971, 1975) dei due manuali di Kaser sul diritto privato e di quello sul diritto processuale civile (I ed. 1966, II ed., con K. Hackl, 1996), tra I (1950-1951) e II (1972-1975) edizione della *Storia della costituzione romana* di De Martino, tra I (1989) e II (2007) edizione della *Spätantike*

---

3 È anche un fatto etico che non possa esserci né debba esserci uno scarto tra quel che si studia e quel che si insegna. Vi concorrono cose preziose e irrinunciabili come la libertà dell'insegnamento, la sacralità della cattedra, la responsabilità del sapere, il *sapere aude* kantiano. Cfr. per qualche indicazione Crifò, *A proposito del giurista come scienziato* in *Diritto Pubblico* 2005/1, 143 ss. e v. p. es. *La formazione del giurista*, Atti del convegno, Roma 2 luglio 2004 a c. di C. Angelici, Milano 2005, con specifico riguardo alla formazione di base e a quella del giudice, dell'avvocato, del pubblico amministratore e del notaio; *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, Atti del convegno SISD, Padova 25-26 novembre 2005 a c. di L. Garofalo, Napoli 2007, con relazioni e interventi dove non mancano differenze e contrasti. V. anche oltre, per un discorso ben più antico ed utile per cogliere permanenze e novità, sia pure limitato a qualche indicazione. Per la situazione spagnola, con limiti della mia informazione ancora più vasti, v. ad es. M. J. Garcia Garrido/ F. Eugenio, *Estudios de Derecho y Formación de Juristas*, Madrid 1988; R. Herrera Bravo/ M. Salazar Revuelta (coord.), *Problemática del derecho romano ante la implantación de los nuevos planos de estudio*, Jaén 1999. V. anche oltre, n.20, n.143. Immagino che ci sia del vero nell'affermazione di una 'imposibilidad de conciliar la docencia y la investigación' (così nel sunto della comunicazione di A. Alemán Monterreal in questo stesso convegno). Ma allora bisognerebbe intendersi sul significato reale di quel che sia il docere e comunque distinguere, da buoni giuristi, tra *impossibilitas* e *difficultas*.

di Demandt<sup>4</sup> ecc. ecc. e si vedrà che le prime edizioni rispecchiano un sapere in gran parte sorpassato, che le molte novità dipendono anche dalla grande accelerazione avutasi in questi ultimi tempi del lavoro di revisione e che, nel far questo, quei lavori della seconda metà del Novecento che hanno consentito il sorpasso si erano già grandemente liberati dell'ottica pandettistica con cui le fonti erano state in genere studiate<sup>5</sup>. Ciò stabilito, si potrà cercare di capirne le ragioni.

Oppure, e sarebbe certo un lavoro più avanzato, proponendo 2) **uno status quaestionis di quel che si è inteso per ricerca romanistica** e di quel che si dovrebbe o potrebbe intendere che sia oggi<sup>6</sup>, cambiate le condizioni di fondo e in specie cambiato lo stesso statuto o ragion d'essere dell'università e specialmente della facoltà di giurisprudenza<sup>7</sup>. Richiamandomi per questo a un pensiero di Fr. Schleiermacher di

---

4 *Römische Geschichte von Diokletian bis Justinian 284-565 n. Chr.* (ne discuto nella mia relazione *Centralità del diritto nella esperienza della tarda antichità* per il III convegno internazionale AST, Napoli 21-24 novembre 2007, i cui Atti sono in pubbl.

5 Per quanto riguarda in ispecie la storia della costituzione v. m. *Materiali di storiografia romanistica*, Torino 1998, *pass.* e già specialmente miei contributi in *SDHI* 29, 1963, 288 ss, 296 ss.; *Attività normativa del senato in età repubblicana* in *BIDR* 71, 1968, 31 ss.; *IURA* 8, 1967, 237 ss.; *SDHI* 36, 1970, 420 ss.; *ZSS.*, 92, 1975, 239 ss. fino a 'Civis'. *La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma - Bari, V ed. 2005 ed alle m. *Lezioni di storia del diritto romano*, IV ed., Bologna 2005. V. anche utilmente V. Mannino, *La costituzione dei Romani: un'idea sostenibile?* in *Seminarios Complutenses XIII*, 2001, 93 ss.

6 V. in modo specifico F. Betancourt, *Lineas de investigación romanistica. Estado de la cuestión* in R. Herrera Bravo/ M. Salazar Revuelta (coord.), *Problemática cit.*, 77 ss.

7 In Italia, al posto di una laurea quadriennale in Giurisprudenza con quattro tipologie di Diploma universitario e 21 tipologie di Scuole di specializzazione del settore giuridico, sono state introdotte a metà degli anni '90 due 'lauree' triennali (in Scienze giuridiche e in Scienze dei servizi giuridici), una successiva laurea (specialistica) biennale in Giurisprudenza ed una Scuola di specializzazione per le professioni legali. I modesti, se non pessimi, risultati hanno condotto nel 2005 a ripristinare l'unitarietà del corso in Giurisprudenza (laurea magistrale quinquennale). Su queste vicende v. p. es. *Unitarietà della scienza giuridica e pluralità dei percorsi formativi a*

cui avrò modo di parlare a suo tempo<sup>8</sup>, lo *status quaestionis* offre una diversa possibilità, quella di mettere in luce una ricerca, indirizzata, nel migliore dei casi, in senso storicistico, ma alla quale si è venuta accostando una visione neopandettistica affetta da un sostanziale riduzionismo del campo di ricerca<sup>9</sup>. Non più dunque una visione alla Bonfante, per fare un nome assolutamente necessario<sup>10</sup> e secondo tutto quel che mi è occorso di indicare nel primo numero della rivista *Diritto romano attuale. Storia, metodo, cultura nella scienza giuridica* 1/99, descrivendo, all'interno del tema fondamentale 'valutazione giuridica è storia', la lunga vicenda che ha visto l'impero scientifico del diritto romano e della romanistica, andando, se si vuole, dal *System des Pandektenrechts* di Anton Friedrich Justus Thibaut del 1803 alla *Law of*

---

c. di V. Cerulli Irelli e O. Roselli, Napoli 2006, con studi in specie di V. Zeno-Zencovich, R. Bifulco, A. Adinolfi. Un risultato inatteso e, per la verità, incredibile (ma che rientra in fenomeni che hanno pur sempre una loro causa) si è avuto, alla Sapienza di Roma!, con la collocazione dell'insegnamento di Storia del diritto romano al quinto anno, in alternativa, sempre nel quinto anno, con un corso di Diritto romano privato, restando invece Istituzioni di diritto romano al primo anno. Non mi soffermo qui sulle molte considerazioni che ne discendono in tema di insegnamento e avvio alla ricerca, oltre che, ovviamente, sulle prospettive ulteriori della disciplina in termini anche di provvista di cattedre, ma ricordo almeno "l'infelice misura" per cui l'insegnamento del diritto romano divenne in Germania materia "facoltativa, al quinto semestre" e che condusse alla perdita del compito educativo del diritto romano, come negli stessi anni Trenta e nella stessa Germania stigmatizzava E. Betti: cfr. Id., *Istituzioni di diritto romano* I, Padova 1942/47, XIV.

8 F. Schleiermacher, *Sull'università*, intr. di L. d'Alessandro, Napoli 1995, 55 ss. Oltre, n. 23.

9 Mi limito, tra le molte possibili, alle indicazioni critiche p. es. di P. Caroni, *Die andere Evidenz der Rechtsgeschichte in Juristenausbildung als Denkmalpflege?* Hrgb. G. Arzt - P. Caroni - W. Kälin, Haupt 1994, 27 ss. e di M. Bretone, *Diritto e tempo nella tradizione europea*, nuova ed., Roma-Bari 2004, in specie 245 ss.

10 V. A. d'Ors in *AHDE* 1975, 732 ss. La recentissima pubblicazione del I volume degli *Scritti vari* (*Scritti giuridici vari* I, *Famiglia e successione*, rist. corr. a c. di G. Crifò e A. Mancinelli, presentazione di G. Crifò, Roma 2007) può confermarne pienamente la validità (e v. anche su questo Serrao, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma I*, Napoli 2006, 389 ss.).

*Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, di Reinhard Zimmermann del 1990<sup>11</sup>. Ed è evidente che, nonostante la conseguente pandettizzazione anche del diritto pubblico<sup>12</sup>, l'attività si è svolta soprattutto in campo giusprivatistico. Infine, non va dimenticata la costanza degli attacchi al diritto romano, portati talvolta con motivazioni scientifiche e attraverso anche polemiche produttive, ma spesso (e ora sempre più di frequente) dovuti a pura ignoranza o a dichiarate manovre di potere accademico<sup>13</sup>.

A rendere comunque più problematica la situazione concorre il tentativo attuale molto diffuso di ritrovare nel diritto romano, e soprattutto nella tradizione romanistica, non tanto materiali di riflessione quanto sistematici fondamenti di un diritto che non è più quello nazionale bensì quello sovranazionale imposto dal quadro di riferimento europeo: in questo senso richiamando una distinzione di F. de Bujan tra le basi romanistiche presenti nei nostri codici e quelle che ne costituiscano per dir così l'anima<sup>14</sup>. Fondamenti, che pur ci sono: basta pensare ai cd. principi generali nell'ottica seguita per es. da F. Reinoso Barbero<sup>15</sup>, al quadro delineato da A. Torrent nel suo recentissimo lavoro<sup>16</sup>, alla quantità di corsi universitari variamente attivati

---

11 V. il mio *Pandettisti e storicisti nel diritto romano oggi* in *Diritto romano attuale* 1/1999, 11 ss. Per altri miei interventi sul tema v. in specie *Una lunga vicenda di storiografia giuridica* (1988) in *Materiali cit.*, 9 ss.; *Romanistica attuale* (1986/1989), ivi, 351 ss.; *Prospettive romanistiche per l'Europa unita* in *RIDA*, 3e s., Suppl. 41(1994), 125 ss.; *Prime riflessioni sul diritto come storia* in *Studi P. Rescigno I*, Milano 1998, 257 ss.

12 Oltre, § 6.

13 Penso in quest'ultimo caso a talune pretese avanzate nelle nostre Facoltà dai giuscomparativisti. V. riferimenti oltre n. 20, cfr. n. 33.

14 *Retorno a Roma en la elaboración del futuro código europeo de contractos* in *SDHI* 66, 2000, 245 ss., 250.

15 *Los principios generales del derecho en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo*, Madrid 1987 (rist. 1988).

16 *Fundamentos de derecho europeo. Ciencia del derecho: derecho romano-ius commune-derecho europeo*, Madrid 2007. In proposito, dovrei tener conto della tavola rotonda di Perugia sull'attualizzazione – oltre n. 20 -, di discussioni avutesi in *Diritto romano attuale*, dei materiali per un incontro da farsi, del problema continuità-discontinuità ecc. ecc.

sotto questo titolo<sup>17</sup>. Ed è - tenuto conto della globalizzazione e degli sviluppi del mercato e ove si raggiunga un apprezzabile quadro normativo europeo, ad es. nel campo del diritto privato, del diritto commerciale, del processo civile ecc.,- un obiettivo che potrebbe anche sollecitare qualche studioso a redigere un'opera comparabile al libro *Le basi romanistiche del codice civile* (italiano) dovuto al Di Marzo<sup>18</sup>. Si tratta in questo caso di un libro per la verità molto usato e poco citato, del quale va contestata certamente la sorta di ragioneria che lo caratterizza, ma del quale va detto che, nel profluvio di letteratura dedicata al tema del rapporto tra diritto romano e codici, andrebbero meditate le premesse quasi tutte accettabili (escludendo forse il riferimento all'influenza del cristianesimo) su cui esso è costruito. Il che, se si ha presente l'indiscutibile competenza dell'autore sia come romanista sia come politico<sup>19</sup>, fa emergere quella possibile linea di indagine storiografica che sia capace di illuminare attraverso gli autori le opere<sup>20</sup>. E poiché l'università come luogo di

---

17 Un panorama della discussione è offerto da F. Mercogliano, *Su talune recenti opinioni relative ai fondamenti romanistici del diritto europeo* in *Index* 33, 2005, 83 ss. V. p. es. L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo. I. Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune*, Torino 2001; C.A. Cannata, *Materiali per un corso di fondamenti del diritto europeo*, Torino 2005; di recente M.G. Zoz, *Fondamenti romanistici del diritto europeo. Aspetti e prospettive di ricerca*, Torino 2007.

18 Torino 1950, 3 ss. (premesse). Non posso non richiamare qui quanto è stato detto circa il proposito di G. Turiel, alla cui memoria questo convegno viene dedicato, di redigere un analogo lavoro relativamente al codice civile spagnolo.

19 Su S. Di Marzo v. R. Orestano in Id., *Scritti* III, Napoli 1998, 1235 ss., IV, ivi, 2453 ss., nonché P. Marottoli, sv. in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma 1991, 92 ss.

20 Sull'importanza critica della storiografia v. m. *Materiali* cit., 97 ss. La recente pubblicazione della corrispondenza tra E. Levy e W. Kunkel (D. Mussnug, *Ernst Levy und Wolfgang Kunkel. Briefwechsel 1922-1968*, Heidelberg 2005) contribuisce profondamente alla ricostruzione ad es. del *Vulgarrecht*. V. anche in generale m. *Itinera I* in *SDHI* 73, 2007, 453 ss. L'idea è ripresa per quanto riguarda la tarda antichità da J.-M. Carriè, del che è stato dato conto nella Tavola rotonda

insegnamento è ormai poco più che un liceo – neppure quel liceo nel quale si studiava la storia, anche quella delle letterature antiche e moderne e della filosofia -, corsi romanistici di base impostati storiograficamente mi parrebbero molto più utili e più moderni di corsi neopandettistici di storia dei dogmi<sup>21</sup> non meno che di corsi affrettati in cui ripetere stanche formule istituzionali ma ancor più spesso ridicole riduzioni prive di qualsiasi sostanza<sup>22</sup>.

Potrei articolare innumerevoli sviluppi per queste proposte sulla falsariga di quanto io stesso ho fatto recentemente a proposito del diritto in età tardoantica<sup>23</sup> ma forse a questo punto converrà proporre qualcosa per il punto del quale debbo più propriamente occuparmi, quello delle *Perspectivas de la Investigación romanística* che a me sembrano possibili e urgenti se si vuole fare scienza. In altri termini, dare per scontato quanto fin qui detto e provvedere a indicare **le prospettive di lavoro per il romanista di oggi**, cercando in ciò quella oggettività che però può solo dipendere da una conoscenza delle cose ben più ampia di quanto non sia la mia.

---

2002 dell'Accademia Romanistica Costantiniana su *Proposte di ricerca sul diritto nella tarda Antichità. Materiali di discussione* a c. di M. Navarra, Perugia 2003.

21 Anche di questo si è parlato nella tavola rotonda perugina (27 marzo 2003) su *Il 'cd. 'attualismo' del diritto romano: un dibattito sulle storie e le comparazioni giuridiche*, con interventi di G. Crifò, T. Giaro, C. Lanza, A. Mazzacane, P.G. Monateri, L. Peppe, A. Somma, C. Vano, Xue Jun oltre che di M. Campolunghi, F. Treggiari e altri. In quella occasione ho anche precisato il diverso senso dato alla espressione *Diritto romano attuale* come titolo di una nuova rivista.

22 Giacché il diritto non è “una farmacopea di terapie preconfezionate né un vocabolario di parole già dette, ma un delicato processo di interazione di rapporti, che esige consapevolezze storiche e referenti culturali, sensibilità umane e conoscenze sociologiche”: N. Lipari, *Sull'insegnamento del diritto civile* in *RDCiv.* 48, 2002, 333 ss., 343.

23 *Codice Teodosiano e storia sociale nei lavori dell'Accademia Costantiniana e in dissertazioni di storia del diritto romano* in *Le Code Théodosien et l'histoire sociale de l'Antiquité tardive*, Journées d'études Neuchâtel 2007, in pubbl.; *Centralità del diritto* cit. Quanto ivi detto va considerato parte integrante di questa mia relazione.

3. Ma anzitutto: **dove si fa la ricerca? E perché la si fa?** Solo dopo aver risposto a queste domande mi pare possibile dire : **quale ricerca? E come farla?**

a) Dove si fa la ricerca? Non voglio né posso escludere naturalmente chi continua a farne nell'esercizio della professione di avvocato o notaio e dell'ufficio di magistrato o amministratore pubblico o privato. Né posso ignorare i vari Consigli delle Ricerche o le cd. Scuole, siano esse o meno di eccellenza, il che in qualche caso potrebbe significare un ritorno al sistema inglese delle *Inns of Court* che pure si era evoluto nel senso delle Facoltà universitarie. Può anche darsi che si sia di fronte a uno di quei corsi e ricorsi storici di cui parlava Giambattista Vico. Ma certamente non credo superato il discorso di Friedrich Schleiermacher che giustamente distingueva tra il momento della scolarità, quello dell'insegnamento ad allievi, quello infine dell'unione di maestri tra loro, “per far luce su fatti ancora inesplorati, ecc.”: la scuola, unione appunto di educatori e scolari, l'Università, unione di maestri e allievi, l'Accademia, infine, che in certi casi come quello dell'Accademia Romanistica Costantiniana, non fa solo ricerca ma è anche palestra per giovani studiosi e reale rapporto interdisciplinare<sup>24</sup>.

b) Perché la ricerca romanistica, cioè lo studio del diritto romano, meglio, dell'esperienza giuridica romana?

Un giurista di profonda cultura e originalità, partendo dalla giusta osservazione che “ogni tempo pone al diritto romano una domanda storica diversa,

---

<sup>24</sup>Ne ho parlato in specie inaugurando il XIII convegno dell'Accademia Romanistica Costantiniana, in memoria di A. Chastagnol, Napoli 2001, 29. V. sopra, n. 7.



secondo il problema concreto di equilibri che in quel periodo la società sta vivendo”<sup>25</sup> e confermando “il carattere necessario, anzi indispensabile, fondante, degli studi storico-giuridici per qualsiasi conoscenza scientifica del diritto”, ha indicato problematiche romanistiche (la legittimazione del potere imperiale, le scuole giurisprudenziali...) giudicandole come non più attuali per il giurista di oggi. Al giurista positivo di oggi gioverebbe invece conoscere quali siano state le modalità di esercizio del potere e le tecniche giurisprudenziali – in specie quelle romane - della sua modificazione. E sviluppando l'argomentazione, ha prospettato la convinzione che “i romanisti possono dare qualche luce per il nostro possibile futuro”, ad es. in tema di amministrazione, il che è certamente vero, come si vedrà. Ma allorquando ha ribadito, in una successiva occasione, che bisogna studiare il passato “perché così capiamo la radice del presente” e che dunque il diritto romano va studiato non come antiquariato ma in rapporto con “lo stato attuale della scienza giuridica”, non è mancata la risposta che la ricerca scientifica si fa per se stessa: *ars gratia artis*<sup>26</sup>. Altri hanno insistito, nei termini apparentemente modernizzanti di un c.d. 'attualismo', sulla spendibilità (in certi limiti) del diritto romano in rapporto a situazioni disciplinate dal diritto vigente - una forma corrente di neopandettismo. Altri ancora credono a fecondazioni che il diritto comparato, con i suoi specifici problemi, potrebbe ricevere dalla storia del diritto<sup>27</sup>. E poi, variamente legata a tutto ciò, vi è la risposta legata alla costruzione di taluni 'fondamenti del diritto europeo', oggi

---

25 F. Spantigati, *Noi e il tardo impero: problemi attuali e esperienza del passato* in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana XIII* cit., 789 ss. Il convegno, tenutosi a Perugia e Spello nel 1997, era dedicato allo studio di 'Centralismo e autonomie nella tarda Antichità' per la cui preparazione v. il Quaderno di lavoro 4 dell'Accademia Romanistica Costantiniana su *Centralismo e autonomie nel tardo impero romano* (tavola rotonda 4-5 ottobre 1996) a c. di A. Mancinelli, Perugia 1999.

26 V. in *Proposte di ricerca* cit., 29 s. (F. Spantigati), 30 (R. Martini), 112 ss. (P. Bianchi, per una sintesi in ordine al profilo di una utilità pratica' dello studio del diritto romano).

27 Anche per ciò v. sopra, n. 20.

particolarmente diffusa nelle forme accademiche di corsi tradizionali dal contenuto molto incerto<sup>28</sup>.

4. Dal canto mio vorrei tornare alle fonti, per dir così, e indicare quella tradizione accademica che vede nello studio del diritto romano un elemento portante dell'insegnamento universitario del diritto e dunque delle facoltà di giurisprudenza. Certo, molto combattuta, essa ha per esempio superato - dopo lo shock provocato dall'entrata in vigore del BGB -, l'idea (già più intelligente comunque della positivista convinzione che bastasse una sola parola del legislatore per mandare in pensione intere biblioteche e quella cultura che ne era alla base), che il diritto romano dovesse piuttosto esser studiato nelle facoltà di lettere e storia<sup>29</sup>. Alla quale opzione non parrebbe favorevole neppure chi oggi vede il diritto romano come un sostanziale fenomeno culturale riconducibile integralmente alla sua propria storicità<sup>30</sup>.

Indicazioni in proposito, riferendomi alla situazione italiana<sup>31</sup>, richiedono che si prendano le mosse da lontano, trattandosi di problemi non meno antichi delle soluzioni proposte. Per fare un esempio, Silvio Perozzi nel 1911 proponeva che nel corso di laurea in giurisprudenza, al quale si accedeva dal liceo-ginnasio, dunque da studi classici, si riducessero a pochi insegnamenti propedeutici le discipline obbligatorie (Enciclopedia giuridica, Elementi, cioè Istituzioni, di diritto costituzionale e amministrativo, Diritto romano, Economia politica), con successive

---

28 In proposito v. anche miei interventi su i diritti fondamentali e i fondamenti del diritto europeo in varie università italiane e straniere.

29 Una posizione decisamente critica fu quella assunta da P. Bonfante.

30 In questo senso, ma con una determinata visione di ciò che è 'giuridico', v. ad es. A. Schiavone, "Diritto romano" in *Enc. Dir. Aggiornamento VI*, Milano 2002, 1157 ss. Cfr. anche *Centralità* cit., n. 195.

31 Ma v., per la situazione spagnola, il contributo di T. Giménez-Candela, *Il diritto romano in Spagna: università e società* in *SDHI* 73, 2007, 497 ss.

specificazioni in funzione delle varie professioni al cui esercizio l'Università in generale doveva preparare i giovani, adempiendo però, con la ricerca, il compito di elevazione scientifica e di cultura disinteressata – quello stesso compito che a me sembra debba esser proprio del romanista. Ed ecco che in una fondamentale relazione sulla riforma degli studi discussa nel congresso universitario del 1912, di fronte ai disastri dell'esistente si indicavano tre strade possibili: 1) mantenere in vita il sistema con qualche ritocco; 2) abolire le Facoltà favorendo una Università come pura sede scientifica; 3) istituire in opposizione alle scuole professionali una grande Facoltà teorica sul modello della Facoltà filosofica tedesca in cui non si aveva contrasto tra le 'due culture'<sup>32</sup>. Le cose sono andate nel primo senso, non sempre malamente. Ma va detto che anche nei momenti migliori il problema di fondo per quanto riguarda noi è che si entrava (e si entra) all'università senza avere nessuna idea del diritto, “senza sapere che il diritto è anzitutto un ordine di convivenza imperniato in un contesto di norme, senza rendersi conto di ciò che sia una norma giuridica in quanto destinata a risolvere un problema di convivenza, di ciò che sia l'ipotesi di fatto prevista e il trattamento che, nel congegno della norma, viene ricollegato alle ipotesi, attraverso corrispondenti qualificazioni”. E sullo studente appena entrato “si rovescia una serie di altre nozioni, che presuppongono queste idee elementari; idee, però, che non sono state rese loro familiari e accessibili per intuizione mediante esemplificazioni storiche o comparative”. Questo diceva Betti discutendo a fondo un progetto di riordinamento didattico delle facoltà di giurisprudenza e segnalando la carenza educativa del considerare la tecnica come un fine, con il conseguente frantumarsi del sapere e il proporre un insegnamento del diritto privo di quella funzione formativa che dovrebbe

---

32 Mi riferisco, come è noto (basta pensare a un saggio molto diffuso dello Snow) alla cultura della spiegazione scientifica e alla cultura della comprensione umanistica, per una sintesi della distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito. P. Ricoeur ad es. ne propone l'incontro (ma piuttosto 'la riduzione della distanza') grazie alla ermeneutica. Non richiamerò qui la dottrina bettiana, ma ricordo un intervento di Gabrio Lombardi in *Due culture?* Atti del convegno..., Roma, 20-21 maggio 1966, Bologna 1967, 11 ss. E si v. Betti, n. seguente.

consentire di esprimere al meglio il futuro ceto dirigente<sup>33</sup>. Dunque, la storia e la comparazione. Ma quale storia? Quale comparazione? Il discorso diverrebbe troppo ampio, investendo in ispecie problemi di metodo. Valga però l'esigenza di escludere da subito, specie per quanto riguarda la comparazione giuridica, forme purtroppo diffuse di pessima dottrina<sup>34</sup>.

5. Certamente, la ricerca scientifica, per esser tale, deve essere sollecitata. Non potrebbe esser semplice raccolta casuale di dati, ripetizione stanca di convinzioni datate, morta archeologia – il mio maestro insisteva su questo fin dalla prolusione milanese su diritto romano e dogmatica moderna<sup>35</sup> e ne ha dato costante verifica nel suo lavoro, segnalando per il romanista (non solo, beninteso, per il romanista ma anzitutto per la 'cittadella' o, peggio, per la 'piccola città' alla quale i romanisti appartengono) la necessità di quell'interesse attuale a conoscere, mancando il quale mancano gli occhi per vedere. Tanto più perché la storia del diritto è, tipicamente e in modo eminente, in primissimo luogo una storia di problemi che la vita pone in modo concreto. Ho provato altrove a rintracciare storiograficamente questi aspetti, ripercorrendo alcuni anni di lavoro, dunque per dir così, trattandosi del

---

33 Cfr. Betti, *La formazione culturale di fronte al pericolo della specializzazione in Umanesimo e tecnica. I problemi della scuola italiana*, Atti II Conv. INSPE, Ricca S. Casciano 1960, 41 ss.; *Osservazioni critiche sul progetto di ordinamento didattico della facoltà di Giurisprudenza* in *Riv. Giur. Umbro-abruzz.* 36, 1960, 319 ss.; *Insegnamenti scientifici e insegnamenti umanistici nella funzione formativa della scuola secondaria*, Atti Lincei, quad. 59, Roma 1963, 1 ss.

34 Estesa a campi essenziali per la cultura del diritto, ad es. quello dell'interpretazione. Vedine una forte discussione critica in F. Gallo, *L'interpretazione del diritto è 'affabulazione'?*, LED 2005. V. già sopra, n. 20 e adde G. Santucci, *La scienza gaia e la strana idea del diritto romano non romano* in *Europa e diritto privato* 4/2007, 1057 ss.

35 Vedila ora in Betti, *Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti* a c. di G. Crifò, Milano 1991, 59 ss.

mio lavoro di romanista, *in corpore vili*. Mi limito perciò a un rinvio<sup>36</sup>. Qui invece si tratterebbe di verificare se le condizioni di cui ho detto si riscontrano quando si continuano a studiare, come accade, i più vari aspetti del diritto privato, nell'intero arco dell'esperienza romana, ovviamente in rapporto stretto con il processo civile<sup>37</sup>, ad approfondire caratteri e ragioni dello *ius civile* e della giurisprudenza così come dell'editto pretorio e della legislazione imperiale, i formalismi, il ruolo della volontà, le c.d. degenerazioni e gli sviluppi ecc., dai momenti classici a quelli giustiniane. Certo, per chiarire p. es. la diversa disciplina giuridica della compravendita in diritto italiano e in diritto tedesco si dovrà pur partire dalla *mancipatio* e dal contratto consensuale. Ma la ricerca ulteriore può esserci, ad es. sul carattere della *traditio* o sul valore della *insinuatio apud acta* oltre che su quel che accade nei documenti della pratica ecc., per non dire dell'avventura scientifica che si possa collegare alla disponibilità di nuove fonti<sup>38</sup>.

Ora, è chiaro che su tutto ciò, che costituisce il materiale - il primo oggetto - della riflessione scientifica, non si è sempre lavorato nello stesso modo<sup>39</sup>. Sarà pur vero, ad es., che per quanto riguarda la tarda antichità e la fine dell'impero romano, l'interpretazione non è cambiata da Gibbon (e prima ancora, credo di poter dire, da Gotofredo) fino a Seeck. Meno conformisticamente per altri periodi, certo, ma anche

---

36 V. sopra, n. 10 e, in modo diffuso, in *Lezioni cit.*

37 Ma, come sappiamo, non sempre è stato così. V. p. es. m. *Materiali cit.*, 93 ss.

38 Indipendentemente dalla effettiva scoperta di nuovi documenti, il campo delle fonti su cui il romanista è chiamato a discutere è enormemente ampliato o per la più moderna sensibilità al dato storico (a titolo di esempio indico i significativi interventi romanistici in esperienze come l'*Enciclopedia virgiliana* e l'*Enciclopedia oraziana*) o per le novità interpretative avutesi in campo storico, letterario, archeologico. Ad es. G. W. Bowersock, *Saggi sulla tradizione classica dal Settecento al Novecento*, Torino 2007, 119, osserva, riferendosi agli ultimi trent'anni, che "la tarda antichità è emersa non come un residuo bagliore decadente del passato classico, ma come un mondo vibrante in proprio. Essa mette in questione l'intero concetto di decadenza e caduta... Peter Brown... si è concentrato in particolare sulla vita spirituale della tarda antichità...". Ma in nessuna pagina dei 'Saggi' da cui sto citando si fa mai questione del diritto e del mondo dei giuristi. Ne nasce naturalmente ancora più forte il problema del rapporto tra i romanisti e gli storici del mondo antico, un tema specialmente affrontato nella m. *Centralità cit.*, *pass.*

39 Un esempio rilevante può essere quello della *obligatio*.

lì forse noi lavoriamo ancora all'ombra di Savigny e di Mommsen, accettando ad es. quel che Savigny diceva a proposito di *iura e leges*<sup>40</sup> o della c.d. fungibilità dei giuristi romani<sup>41</sup> e quel che Mommsen insegnava a proposito di *Staatsrecht* e di processo criminale<sup>42</sup>. Quando si pensa di essersene discostati (p. es. in quest'ultimo campo), periodicamente, tuttavia, si parla ben presto di 'ritorno a Savigny' o di 'ritorno a Mommsen'<sup>43</sup>! In realtà, la conoscenza del diritto romano è sostanzialmente una conoscenza a macchia di leopardo. E così si procede pur sapendo che certamente, dopo un secolo di ricerca delle interpolazioni<sup>44</sup>, una ben diversa sensibilità ai testi ha prodotto cambiamenti importanti nella ricostruzione del diritto classico e, ovviamente, di quello giustiniano; per qualche studioso è venuta meno la categoria del diritto postclassico<sup>45</sup>; a lungo si è discussa come grandemente innovativa la tesi di

---

40 V. ora P. Bianchi, *Iura-Leges. Una apparente questione terminologica della tarda antichità*, Milano 2007 (con una m. presentazione).

41 V. m. considerazioni in *Ann. Macerata* n. s., XXII, 1968, 5 ss.

42 V. m. *Ancora sullo 'Strafrecht' mommseniano* in *SDHI* 62, 1996, 535 ss. Quanto al *Römisches Staatsrecht* varrà la pena di ricordare che Eduard Fränkel ne parlava come del più grande libro mai scritto intorno a un argomento inesistente (frase, segnalata da D. Daube, *Das Selbstverständliche in der Rechtsgeschichte* in *ZSS* 90, 1973, 10, che nella versione di C. Carmichael, *Ideas and the Man: Remembering David Daube*, Frankfurt 2004, 104, diventa una semplice *boutade* attribuita ad un diverso Fränkel). La ritrovo da ultimo nella importante rassegna critica di W. Nippel, *Das Staatsrecht in der Diskussion – von 1871 bis heute* in *Theodor Mommsen langer Schatten. Das römische Staatsrecht als bleibende Herausforderung für die Forschung* hrsg. von W. Nippel u. B. Seidenstricker, Hildesheim-Zürich-New York 2005, 9 ss., 50 n. 161.

43 Mie indicazioni p. es. in *SDHI* 52, 1986, 485 ss. (*A proposito della ristampa del 'Droit public romain' di Mommsen*); *Studi Romani* 53, 2005, 616 ss. (*Discorsi su Mommsen e il diritto*); 'Fides Humanitas Ius'. *Studii in onore di Luigi Labruna (Minima mommseniana)*, Napoli 2007, 1187 ss.

44 Cfr. F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte* I, München 1988, 180 ss.; II (hrsg. J. G. Wolf), 2006, 297 s.

45 Cfr. *Centralità* cit. Ma v. nel quadro di questo convegno toledano la comunicazione di A. Diaz Bautista.

E. Levy sul *Vulgarrecht* e, finché non se ne è dimostrata l'inconsistenza, quanta ricerca ne è nata, tradottasi nella manualistica e nell'insegnamento<sup>46</sup>!

6. Proviamo dunque a individuare alcuni campi dove la storia è maggiormente evidente ma nei quali, proprio perché caratterizzati da questo dominio dei fatti storici, la mentalità del giurista insieme alla logica del diritto sono condizioni indispensabili per una loro corretta valutazione. In effetti, se per fare scienza è necessario ascoltare le fonti (senza peraltro dimenticare la fantasia creatrice – non se ne dimenticava di certo quel massimo conoscitore delle fonti che è stato Mommsen!) l'ascolto non è mai qualcosa di immediato. Esso presuppone domande ermeneuticamente corrette con il sussidio della dogmatica. Ne sono esempio l'idea del *Vulgarrecht* dipendente dalla nozione di *dominium* e di *possessio* di cui oggi si contesta l'interpretazione su cui E. Levy ha potuto costruire la sua dottrina<sup>47</sup>; o l'idea di cittadinanza legata alla valutazione, purtroppo ancora diffusa<sup>48</sup>, che ne dava il Fustel de Coulanges de *La cité antique*<sup>49</sup>; una serie di nuove indicazioni per quanto riguarda l'età postclassica e giustiniana<sup>50</sup>, in ispecie in ordine all'amministrazione ecc.

---

46 Alla giusta segnalazione della mancanza di basi adeguate nella preparazione degli studenti (purtroppo, anche di secondo o terzo livello) si può sempre rispondere. V. oltre, in fine.

47 Cfr. *Centralità* cit.

48 Non credo che debba intendersi in senso fusteliano la risposta positiva (alla questione dell'esistenza di un modello politico e sociale comune tra Grecia e Roma) che P. Veyne collega oggi al sistema della città. Cfr. Id., *L'impero greco-romano. Le radici del mondo globale*, trad. it., Milano 2008 (con R. Festa, *Intervista in La Repubblica* 22 dic. 2007, 45). V. comunque H. Arendt, citata in Crifò, *Civis* cit., 127 n. 35.

49 Ragioni critiche si possono vedere in Crifò, *Civis* cit., 10 ss., 18 ss., 95 ss., 100 s.

50 Cfr. *Centralità* cit.

Mi fermo su quest'ultimo tema, richiamandomi anche qui a osservazioni di F. Spantigati<sup>51</sup>. Ma vediamo per l'istante una paginetta di E. De Ruggiero, ad apertura, nel suo splendido studio su *Lo Stato e le opere pubbliche in Roma antica* del 1925, del capitolo sulla 'direzione amministrativa': "Provvedere alla fondazione di opere pubbliche, concedendo l'uso del suolo dello Stato, acquistandone da privati o abbattendo antichi monumenti; concludere contratti di appalto per la loro esecuzione o servirsi dell'opera di cittadini; fissare le spese necessarie, traendole dall'erario o dal fisco imperiale, dal bottino di guerra, da multe comminate da magistrati o da oblazioni di privati; provvedere alla manutenzione delle medesime, ponendo i limiti tra il suolo pubblico e il privato, e giudicando nelle relative controversie; destinare il personale subalterno per la custodia e la vigilanza di ciascuna opera; infine compiere l'atto solenne della dedicazione: eran queste le principali funzioni direttive riguardanti l'amministrazione delle opere pubbliche in Roma..."<sup>52</sup>.

Ora, il romanista, al quale si chiedi di parlare di profili dell'amministrazione nell'esperienza romana, confrontandosi con i consueti problemi di periodizzazione e di continuità/discontinuità storica, comincerà col proporre un quadro storiografico utile a mostrare come gli atteggiamenti della dottrina siano variati nel corso del tempo. Si porrà così anche il problema dell'influenza di nuove idee nello studio dell'esperienza del passato e questo imporrà un secondo ordine di attenzione, che riguarda lo stesso metodo di indagine. Per intenderci, non è per caso che anche nel campo dell'amministrazione le rappresentazioni storiche si modifichino in funzione delle novità della scienza amministrativistica avutesi nel XIX secolo. Ne seguirà anche una diversa risposta alla domanda di una possibile continuità tra esperienze

---

51 Sopra, n. 24. Cfr. anche Sargenti, *Centralismo o autonomie nella tarda antichità? Posizioni attuali e prospettive future* in *Accademia Romanistica Costantiniana XIII* cit., 801 ss.; F. Lucrezi, *Per un diritto amministrativo romano* ivi, 777 ss.

52 *Lo Stato e le opere pubbliche* cit., 125.



antiche e esperienze moderne. Ebbene, in un volume di 800 pagine<sup>53</sup> si fa la storia della letteratura amministrativistica italiana, dall'Unità (ma in realtà anche prima) alla fine dell'Ottocento, in funzione del passaggio dallo Stato liberale ottocentesco - caratterizzato dalla gestione indiretta di molte funzioni e servizi statali attribuiti agli enti locali - allo Stato sociale di diritto del XX secolo, in cui quelle funzioni e la produzione e l'erogazione di quei servizi crescono grandemente e sono affidati anche ad una pluralità di nuovi ed eterogenei enti pubblici ed alla gestione diretta dello stato. Mutatis mutandis, c'è qualcosa di simile nel passaggio dalla repubblica al principato<sup>54</sup>, ma continuando per i nostri tempi, la dottrina non parla più di autonomie locali, *selfgovernment*, libertà locali, decentramento. A tutto quel che serviva a individuare un potere municipale autonomo, originario, distinto dagli altri poteri dello stato e indipendente dal potere governativo centrale come garanzia della libertà dei singoli individui e delle comunità locali nei confronti del potere politico e degli interventi del potere centrale - qui il referente è il costituzionalismo liberale francese - si sostituisce il termine e il concetto di autarchia, in connessione anche con l'impiego del modello pandettistico che costituisce lo statuto teorico e tecnico del liberalismo giuridico e lo strumento scientifico per la realizzazione dello Stato di diritto, tramite la trascrizione in termini esclusivamente giuridici dell'intera realtà sociale e politico-statuale. Da qui anche la depoliticizzazione completa del diritto pubblico. Dunque, formalizzazione della scienza giuridica e formalizzazione giuridica dello Stato liberale in chiave legalistica e positivista.

Una diagnosi ben più vicina a noi indicava che 'amministrare non si distingue dal governare'. Vedremo una critica di questa idea, alla quale può collegarsi - tanto per intendere il diverso significato dei termini in mutate situazioni storiche - ,

---

53 G. Cianferotti, *Storia della letteratura amministrativistica italiana I. Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali Amministrazione e Costituzione*, Milano 1998.

54 Si pensi al sistema delle *curae* augustee. V. oltre, n. 80.

una frase di Niebuhr, nella prefazione alla *Darstellung der inneren Verwaltung Grossbritannien* (Berlin 1815) di L. von Vincke: “la libertà si basa più sull’amministrazione che sulla costituzione”<sup>55</sup>. Qui, infatti, appare (ed è quel che ci interessa) la distinzione tra costituzione e amministrazione, distinzione che si ritrova programmaticamente nelle *Institutions politiques des Romains* di J-B. Mispoulet che nel I volume presenta un *exposé historique des règles de la constitution... romaine(s) depuis la fondation de Rome jusqu’au regne de Justinien* (1882) e nel II volume quello delle *règles... de l’administration*. Si può discutere eventualmente una identificazione, sempre in sede storica, tra costituzione e governo. Non lo farò qui, limitandomi all’ovvia considerazione che politica è l’una e l’altro. Ma la distinzione stessa tra costituzione e amministrazione in Mispoulet sarebbe solo apparente a stare all’osservazione<sup>56</sup> che segnala l’impossibilità da un lato di tener distinte le due sfere, dall’altro lato il fatto che dei funzionari imperiali si parla nel primo volume mentre lo *status personarum* è trattato nel II volume, dove si hanno anche organizzazione giudiziaria e processo. In realtà, il primo argomento prova troppo e quanto al secondo la giustificazione è facilmente riconducibile alla stessa idea del funzionario, figura che per sua natura è portatore ed espressione del potere.

Merita invece di esser rilevato un altro punto e cioè che Mispoulet parla delle ‘regole’, il che è quanto dire del ‘diritto amministrativo in senso proprio’, col significato cioè di "quella parte dell’ordinamento giuridico che è relativo alla pubblica amministrazione", vale a dire "il complesso delle norme giuridiche destinate sia a stabilire i mezzi e i modi dell’azione amministrativa sia i rapporti giuridici tra gli organi dell’amministrazione e i cittadini". Si ha però anche un altro significato di

---

55 Lo ricorda S. Cassese, *La construction du droit administratif. France et Royaume-Uni*, Paris 2000, 12.

56 Cfr. [F. Arcaria-] O. Licandro, *La trattatistica di diritto pubblico romano dall’Ottocento ai primi del Novecento* in *Bibl. Digitale Romanistica, I, Trattati e manuali di diritto pubblico e storia del diritto (1839-1920)*, Catania 2004, 76 s. Cfr. m. rec. in *SDHI* 72, 2006, 554 ss.

diritto amministrativo, come scienza dell'amministrazione, cioè "la riflessione dei giuristi relativa a quella parte dell'ordinamento giuridico che è relativo alla pubblica amministrazione"<sup>57</sup>.

Vedremo in altra occasione l'interesse di questa precisazione semantica. Quel che ora va aggiunto è che Mispoulet per le sue *Institutions politiques des Romains* ha studiato sia quanto fin lì pubblicato (I e II,1-2) dello *Staatsrecht* di Mommsen, autentica esposizione, egli dice, dei principi della costituzione romana, sia la aggiornata versione francese della *Römische Staatsverwaltung* di J. Marquardt<sup>58</sup>, presa per quel che essa è, una completa raccolta di fatti e di documenti controllati e classificati metodicamente e con la discussione di tutte le interpretazioni e i sistemi proposti<sup>59</sup>.

Se poi si scorre questo II volume di Mispoulet, vediamo che sotto il tema 'amministrazione' si tratta dei rapporti internazionali, poi dell'organizzazione del territorio, con il fondamentale incipit che "L'idée d'*Etat*, dans le sens moderne du mot, était inconnue des Romains. Rome n'était qu'une *commune*, et sa constitution était une *constitution municipale*"<sup>60</sup> e la distinzione tra organizzazione dell'Italia e organizzazione delle province; segue l'amministrazione del territorio, anzitutto quello provinciale (governatori provinciali e loro competenze; assemblee provinciali), poi il

---

57 V. S. Cassese, *Le basi del diritto amministrativo* (1989), n. ed. Milano 2000, 25.

58 I<sup>2</sup>, Leipzig 1881, II<sup>2</sup>, 1884, III<sup>3</sup>, 1885 (rist., Darmstadt 1957).

59 Mispoulet, *Les institutions* cit., I, 5. Si consideri che un eccellente studioso dell'amministrazione romana come Werner Eck ha ribadito, pur indicandone alcuni limiti, "i vantaggi non indifferenti" apportati dalla valorizzazione delle iscrizioni dalle quali "deriva una parte importante delle informazioni che costituiscono la base del suo lavoro". Ebbene, di questa importanza dei dati epigrafici il Mispoulet si dimostrava particolarmente consapevole, mettendo a frutto in modo esplicito gli otto volumi delle *Opere* di B. Borghesi.

60 Mispoulet II, 25. V. m. *Ecumene e cittadinanza* in 'Philia'. Scritti per Gennaro Franciosi a c. di F. M. d'Ippolito, I, Napoli 2008, 627 ss.

regime municipale, scandito in un primo periodo che va dall'VIII sec. a.C. fino al III sec. d.C. ed un secondo periodo, dopo il III secolo. Seguono le persone e le loro distinzioni, la *nobilitas* e gli *ordines*, un capitolo sulle finanze in età repubblicana con il relativo regime amministrativo e in età imperiale (entrate e uscite, imposte dirette e indirette, pesi e misure, monetazione), successivi capitoli su esercito, religione, giustizia civile e penale. Certo, qui occorrerà subito osservare che, da un lato, si usa dire 'amministrazione della giustizia' per indicare in specie l'attività giurisdizionale del pretore romano, titolare dell'*imperium*, creatore di diritto, ecc., e certamente non funzionario o impiegato, mentre da un altro lato, moderno, si ha quella divisione dei poteri che fa sì che non si possa considerare il potere giudiziario come potere esecutivo. E se si definisce la pubblica amministrazione in senso oggettivo come "il complesso di quelle attività giuridiche, tecniche, materiali svolte da organi dello stato o da enti pubblici nell'interesse della collettività, che non appartengano né alla funzione legislativa né alla funzione giudiziaria", sembra un abuso parlarne per l'esperienza romana, sia pure quella del principato e del dominio.

Quanto al Marquardt, pur corretto e aggiornato (la traduzione francese è del 1889-92, conosce dunque il Mispoulet) sono già significativi titolo e sottotitolo (*Sistema amministrativo dello Stato romano - Organizzazione dell'impero romano*) del manuale. Il quale consiste, per esplicita dichiarazione del Marquardt, nell'indicazione degli 'elementi di cui è composto l'impero' per limitarsi in conclusione a esporre gli sviluppi dei 'principi generali' applicati dai Romani per amministrare i territori conquistati. Il che vuol dire che le istituzioni politiche - regime coloniaro e municipale, senato e assemblee, magistrature e sacerdoti, circoscrizioni amministrative e governatori ecc. - vengono esaminate dal punto di vista della loro organizzazione, vale a dire in quella chiave, pur essa giuridica, ma tale da garantirne una esposizione sistematica. E nella misura in cui si tratta di interessi pubblici si può parlare certamente di esercizio controllato del potere, di una

sua gestione non arbitraria anche se ampiamente discrezionale. Occorre però intendersi. L'esercito, ad es., o la fiscalità o i lavori pubblici sono realtà antiche, espressione e attuazione di poteri forti, di governo e, si può dire, pubblici, al cui realizzarsi si collegano strutture e apparati di amministrazione. Ma, ci dicono i professori di diritto amministrativo, "non si può dire che da quando esistono poteri pubblici, vi sono pubbliche amministrazioni"<sup>61</sup> e allora sarebbe erroneo parlare di diritto amministrativo. Ma come si qualificheranno regole e principi se non come diritto? Ci avviciniamo così al problema di fondo ed anche alla recente vivace discussione che si agita tra i romanisti.

Non basta che ci siano poteri pubblici - si dice - perché ci sia anche una amministrazione pubblica. Questa manca se non c'è lo Stato e lo Stato è un fenomeno moderno. Dunque, esisteranno poteri pubblici, esisteranno uffici e apparati burocratici ma non potrà parlarsi di diritto amministrativo, neppure, si dice, nel primo dei due significati di questa espressione. Con il che, diverrebbe contraddittorio quanto si è constatato a proposito delle 'regole' in Mispoulet, autore che nega esplicitamente che i Romani avessero una idea di Stato.

Rifacciamoci allora a un lavoro di S.-A. Fusco, non noto, credo, come merita<sup>62</sup>. Vi si osserva che chi ha studiato ad es. la *praefectura urbi* o le carriere dei procuratori equestri o il ruolo politico e amministrativo degli schiavi e dei liberti imperiali (i nomi sono ben conosciuti)<sup>63</sup> si è riferito all'organizzazione e dunque all'amministrazione, anche se il vero problema è quello del potere imperiale. Considerazioni a proposito di quest'ultimo sono assolutamente preliminari e necessarie, se la storia è problema, e nella specie problema di un sistema politico in cui operano valori e istituzioni, ma non sarà qui che ne parlerò. Limitando dunque il

---

61 Cfr. Cassese, *op. l. cit.*, sopra, n. 54.

62 *Die Zentralverwaltung in den frühen römischen Kaiserzeit*, Bielefeld 1991.

63 Chastagnol, Pflaum, Boulvert...

discorso alla possibilità stessa di una storia dell'amministrazione per il mondo antico quattro diversi orientamenti della dottrina, per quanto riguarda l'impero romano, sono stati individuati a suo tempo: un primo orientamento, presente in Marquardt, Liebenam, Stevenson, Pflaum, Garzetti, Galsterer<sup>64</sup> ha studiato i vari ambiti organizzativi nelle loro strutture politico-organizzatorie, dunque nell'ottica di una storia politica; un secondo orientamento è quello collegato in specie a Mommsen (e a Karlowa, Siber, De Martino). Qui la storia dell'amministrazione è l'esposizione di un nesso di istituzioni viste come sistema pubblicistico, dunque in funzione dell'ordinamento giuridico. Un terzo orientamento ha privilegiato singole ricerche particolari, ad es. l'approvvigionamento, gli *agentes in rebus*, il *cursus publicus*, l'assetto viario ecc.; una quarta tendenza è quella di contestare l'uso della categoria 'amministrazione', perché espressiva di una realtà moderna, così in specie F. Millar<sup>65</sup>: una tendenza ingenuamente prospettata, essendo invece evidente<sup>66</sup> che noi possiamo 'lavorare' (*arbeiten*) il passato solo con il nostro mondo rappresentativo e concettuale<sup>67</sup>. In ogni caso, si tratta di impieghi (quando non rifiutati aprioristicamente) del tutto legittimi, in quanto conseguenza di quella analisi di fondo capace di metterne in luce la funzione, funzione organizzatoria, anzitutto, in vista di un adeguato ordinamento sociale e, in rapporto a Roma (ma non sarebbe impossibile una estensione), riferita a un ambito 'pubblico' e alle strutture costituzionali. E questo, tanto più in quanto si consideri l'amministrazione, come è, strumento del potere.

---

64 Fusco, *op. cit.*, 13 n. 28.

65 *The Emperor in the Roman World 31 B.C. AD. 337*, London 1992, lavoro importante per una valutazione in termini di esercizio del potere. E v. ora, per il funzionamento dell'amministrazione imperiale tra IV e VI secolo, Ch. Kelly, *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge Mass.-London 2004 (con la rec. di M. Meier in *Gnomon* 79, 2007, 716 ss.).

66 In questo senso anche J. Bleicken, cfr. Fusco, *op. cit.*, 19 n.39.

67 Dove interviene proficuamente il profilo di quella forte storicizzazione che è data da concetti storici (nel senso dei *Geschichtliche Grundbegriffe*).

In questo senso, diventa allora esemplare una ricerca delle componenti personali dell'apparato amministrativo imperiale - rivolta ai titolari degli uffici e non agli uffici in sé -, del reclutamento così come del controllo, il che si collega altresì al problema dell'origine dell'apparato stesso. Si è detto, ad es., che "Augusto può considerarsi il vero creatore del sistema dell'amministrazione imperiale, innovando in questo campo più che in ogni altro... soprattutto perché Augusto, con il realismo che contraddistingue i grandi politici, sapeva bene che l'amministrazione significava il controllo reale del nuovo stato" (Mazza). Ma siamo allora di nuovo all'idea che amministrare non si distingue da governare?

Mi limito ancora una volta a porre la domanda, riservando a più tardi una risposta. Aggiungo invece, tanto per rendere ancora più evidente la necessità di ampi presupposti di metodo storico - e questo ha a che fare, come è chiaro, con le fonti - che, insieme al problema di origine, in cui possono risolversi anche profili di continuità o discontinuità, si pone quello della stabilizzazione o istituzionalizzazione. Dopo di che - avvertendo<sup>68</sup> che non si tratta di costringere l'attività e l'organizzazione amministrativa romana nel quadro di un diritto amministrativo positivo attuale, e accolta, per le ragioni che si vedranno, la possibilità di *utilizzare* la categoria moderna di amministrazione - per una analisi attenta dei problemi, ripeterò, legati alle strutture personali dell'amministrazione romana, vale a dire provenienza sociale dei quadri amministrativi, formazione, selezione e carriera, responsabilità e forme di controllo ovviamente articolate secondo i periodi storici, repubblica, principato, dominato - si può rinviare ancora a una storicizzazione che ha come risultato<sup>69</sup> non 'la' amministrazione romana ma quel che concretamente secondo i

---

68 Fusco, *op. cit.*, 52.

69 Ivi, 54 con rinvio a Id., *Le strutture personali dell'amministrazione romana in L'educazione giuridica 4. Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, a cura di A. Giuliani e N. Picardi, Perugia 1981 e dove sarà oltremodo utile leggere anche l'introduzione generale di M.S. Giannini.

tempi è stato inteso. Non diversamente altri autori riferiscono<sup>70</sup> l'idea di 'organizzazione' alle possibilità di intervento istituzionalizzato di cui disponevano i detentori del potere centrale (dunque, le direttive e l'esercizio del potere), per identificare una 'storia amministrativa' legata al reale, normale e quotidiano funzionamento nel suo rivolgersi all'Italia e alle province.

Ecco dunque che quando si è discusso dei 'rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica'<sup>71</sup> a nessuno è venuto in mente di porsi il problema (cioè il dubbio) che esistesse o meno una pubblica amministrazione in Roma, trattando ad es. della politica mineraria e dunque della gestione dei beni del sottosuolo grazie alle concessioni censorie, alla riflessione giurisprudenziale ed alle costituzioni tardoimperiali; o caratterizzandola in funzione degli ordinamenti municipali per quei contratti 'pubblici' aventi a loro contenuto beni appunto 'pubblici', sia pure tali 'abusive', come il purismo giuridico non manca di indicare in D. 50.16.15, contratti in concreto costituiti grazie all'impiego delle forme tipiche di *emptions-venditiones* e locazioni in rapporto specifico con *vectigalia* con attività di sfruttamento produttivo di ricchezza, *ultra tributa*, intesi come riferiti alla differenza di corrispettivo tra il prezzo dell'aggiudicazione e il prezzo base, opere da realizzare o anche prestati a favore della collettività o da parte della collettività, servizi prestati al municipio ecc. per tutto quel che se ne ricava nelle leggi municipali; o anche per i comportamenti sanzionatori con *multae* o *relocatio* nei confronti dell'appaltatore di opere pubbliche e servizi pubblici, risultato inadempiente. Non

---

70 In un suo lavoro W. Eck, passando dal tedesco all'italiano, ha cambiato il titolo da quello (tedesco) di 'organizzazione statale' a quello (italiano) di 'amministrazione', pur sempre, 'statale' ma da precisare meglio, in opposizione a 'privata', 'pubblica', con ovvio riferimento al passo di Ulpiano in D.1.1.1.2, che si ritrova parzialmente in J. 1.1.4. Di fatto resta il riferimento dell'idea di 'organizzazione' alle possibilità di cui si dice nel testo. V. anche, con riferimento al Feissel, m. *Centralità* cit.

71 Atti del congresso intern. della SISD, Torino 17-19 ott. 1994, Napoli 1997.



senza motivo appare in tutta la sua evidenza lo specifico riferimento all'appalto della esazione di imposte e al relativo procedimento, del che molto si è discusso grazie alle grandi novità apportate dalla *lex censoria* del *Monumentum Ephesinum*<sup>72</sup>. Insomma, l'interesse concreto della ricerca romanistica riguarda l'affidamento, storicamente determinato, allo strumento contrattuale della disciplina dei rapporti tra soggetti pubblici e privati<sup>73</sup>. E se presupposto inevitabile è la differenziazione tra ambito pubblicistico e ambito privatistico, vorrei notare che posto il principio, si ha pur sempre la conferma che la distinzione riguarda *positiones* dello *studium* di un diritto che è fenomeno unitario, come mostra *per tabulas* l'utilizzazione dello strumento privatistico del contratto lungamente elaborato e raffinato da quella stessa giurisprudenza che ha elaborato, sulla base realistica degli interessi in gioco, il presupposto della *utilitas: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim* (D.1.1.1.2).

Ma forse anche in altro modo, più asettico (o se si vuole più giuridico in senso tradizionale), si ha qualche illuminazione. Basta fare un elenco di situazioni concrete che sembrano avere le caratteristiche che possono dirsi proprie dell'amministrazione. Partendo dall'affermazione di una continuità storica tra l'esperienza romana e l'esperienza moderna ne ha dato tempo fa indicazioni in via non solo programmatica Antonio Fernandez de Buján nel suo *Derecho publico romano*<sup>74</sup>: espressione della prima appare anzitutto<sup>75</sup> 'la organizzazione amministrativa territoriale dell'impero grazie a trattati in regime di parità o meno con i municipi, il che porta alla maggiore o minore autonomia di questi ultimi; le competenze proprie della pubblica amministrazione **(senza virgolette: la critica non mancherebbero per questo, così**

---

72 V. in proposito G. D. Merola, *Autonomia locale Governo imperiale Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001.

73 V. sinteticamente U. Santarelli, *Considerazioni conclusive* in *Atti cit.* (n. 70), 445.

74 Madrid 1996, 181 ss.

75 Cito dalla rec. di J. M. Blanch Nougues in *SDHI* 62, 1996, 639.

**anche Cuenca Boy**<sup>76</sup>) circa le *res publicae*, le *res publicae in publico usu* (vie, ponti, piazze, acquedotti) intese come gli attuali beni demaniali<sup>77</sup> e la loro disciplina; il regime delle acque, delle miniere e saline, ecc., i profili della espropriazione, ma anche quelli della responsabilità dei funzionari (anche qui senza virgolette...) ecc. ecc. Ulteriori approfondimenti se ne sono avuti, da pare dello stesso de Buján e in specie di un suo allievo, Castan Perez Gomez<sup>78</sup> ove con ampia articolazione secondo gli specifici ambiti (*agri publici*, suolo pubblico edificabile, miniere, mare, litorale, pesca, acque pubbliche) si profilano gli aspetti generali delle concessioni, loro natura giuridica, soggetti, oggetto. Ma non potrebbe certo ignorarsi la critica che a questo modo di lavorare è stata avanzata ad es. dal Cuenca Boy<sup>79</sup> nella sua discussione a proposito del 'derecho administrativo romano'. Questo però vuol dire che non è affatto marginale (come invece riteneva il Palma anni fa) "affrontare la *vexata quaestio* relativa alla esistenza in Roma di un diritto amministrativo, nella misura in cui appare consolidata la consapevolezza dell'assenza delle condizioni ritenute essenziali per la presenza nell'esperienza giuridica romana di 'un diritto amministrativo quale ordine normativo autonomo, speciale e distinto dagli altri corpi normativi', vale a dire la dottrina insegnata da M. S. Giannini. Niente di male invece a chiamare 'diritto amministrativo' il diritto di 'strutture amministrative', dove 'diritto'

---

76 A proposito di 'derecho administrativo romano' in *BIDR* 1995/96, 750 ss.

77 Ma qui va ricordato (Cuenca Boy) che per Bonfante distinguere tra cose demaniali - quelle passibili di uso pubblico - e beni patrimoniali, per cose destinate a sopperire ai bisogni dello stato, era un fatto recente della dottrina amministrativistica.

78 *Regimen juridico de las concesiones administrativas en el derecho romano*, Madrid 1996.

79 *Op. cit.* in *BIDR* 1995/96, 750 ss. V. anche J.M. Alburquerque Sacristán, *A propósito de la protección o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio público etc.* in *Problemática cit.*, 89 ss. con ampia precedente bibl, nonché, ivi, 241 ss. e rispettivamente 271 ss., E. Pendón Meléndez, *Afectación y titularidad del dominio público* e R. Rodríguez López, *Política urbanística en la Novela III de Mayoriano*.

significherebbe non le norme relative a quelle strutture<sup>80</sup> ma varrebbe come quella “forma di organizzazione del complesso di istituzioni, fatti e attività che sono necessariamente collegati alla gestione delle strutture pubbliche romane”<sup>81</sup>. Rimarrebbe fuori da questa proposta ogni discorso relativo alla qualificazione giuridica dei provvedimenti, ad es. se possa parlarsi di regolamento o di atto amministrativo ecc. là dove se ne riscontri la sostanza. E si ritorna al vecchio (e solo per qualche ritardatario, ancora irrisolto) problema della dogmatica moderna in rapporto allo studio di un diritto non più vigente<sup>82</sup>. In ogni caso è significativo che un bel libro di Olivia Robinson tratti di tutto ciò che riguarda l’urbanistica e l’amministrazione dell’Urbe - edilizia e lavori pubblici, sistema viario e traffico cittadino, il Tevere, le acque, gli incendi, la salute pubblica e i controlli amministrativi, l’ordine pubblico ecc. - potendo richiamare pochissima bibliografia romanistica accanto a centinaia di altri lavori ma, nello stesso tempo, utilizzando una gran quantità di fonti giuridiche<sup>83</sup>.

7. Le prospettive di ricerca sono dunque eccellenti, tanto più in presenza delle novità offerte dall’incremento di studi sulla tarda antichità<sup>84</sup>. Esse possono, a mio avviso, diventare ancor più proficue se inserite in quella linea che, in quanto revisionistica del mommsenismo, ha trovato attuazione in vario modo in studiosi

---

80 Dando così, diversamente da altri, al termine diritto un senso non strettamente normativo.

81 *Le curae publicae. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980, 1.

82 Così, per la ricostruzione bettiana del potere del pretore. Per utili indicazioni sugli interdetti v. Alburquerque, cit. (sopra n. 78). Una convinta lettura delle fonti tardoimperiali ha permesso anche a F. Pergami di individuare in esse la prospettiva del processo amministrativo. Cfr. Id., *Il controllo di legittimità degli atti amministrativi nel diritto romano della tarda antichità* in *Accademia Romanistica Costantiniana XV* in onore di C. Castello, Napoli 2005, 417 ss.

83 *Ancient Rome. City Planning and Administration*, London a. New York 1992.

84 V. nuovamente la m. *Centralità* cit. (ed ivi, il lavoro di riferimento di A. Demandt).

come Bleicken, Meier, Kunkel e, se posso dirlo, anche in miei lavori<sup>85</sup> e che può trovare riscontri più antichi (così nella vecchia idea dalla quale era mosso Mispoulet)<sup>86</sup>, più recenti, ad es. nella idea della amministrazione come concretizzazione del diritto costituzionale<sup>87</sup>, recentissimi, come nell'insegnamento di un maestro del diritto amministrativo, G. Berti, per il quale “l'amministrazione è anzitutto un fatto costituzionale che trascende, per la sua funzione complessiva nei confronti dello stato, la rilevanza e l'efficacia dei fatti amministrativi materialmente intesi”<sup>88</sup>.

Qui, senza approfondire ora queste problematiche, è sufficiente darne l'indicazione e passare ad altri temi che a me sembrano cruciali per una romanistica rinnovata dalla ricerca.

Mi riferisco anzitutto alla **dimensione costituzionalistica dell'esperienza giuridica romana**<sup>89</sup>, limitandomi ad alludere alla problematica essenziale della

---

85 V. p. es. sopra, n. 3. *Adde* contributi miei e di altri autori in *Costituzione romana e crisi della repubblica*. Atti del convegno su Emilio Betti a c. di G. Crifò, Napoli 1986.

86 Sopra, 000.

87 *Verwaltung als Konkretisiertes Verfassungsrecht* è il titolo di uno scritto di F. Werner in *Dtsche Verwaltungsblatt*, 1959, 527 s., cfr. Cassese, *La construction* cit., 11 n. 2.

88 85 G. Berti, *Diritto e Stato. Riflessioni sul cambiamento*, Padova 1986, 191, citato in U. Allegretti, *Il pensiero amministrativistico di Giorgio Berti: l'amministrazione capovolta in Ritorno al diritto: i valori della convivenza* 5/2007, 71 ss., 75, nonché Id., *Amministrazione pubblica e Costituzione*, Padova 1996.

89 Un accenno rapido, ma necessario, va fatto al profilo delle 'tradizioni costituzionali comuni' (e dunque alla tradizione romanistica). Su ciò v. ad es. stimolanti considerazioni in rapporto all'ideologia penalistica dell'illuminismo e al principio '*nullum crimen, nulla poena sine lege*' in F. De Marini Avonzo, *Questioni di stato e questioni di stile* in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 27, 1997, 451 ss. nonché L. Lacché, *Europa una et diversa. A proposito di ius commune europaeum e tradizioni costituzionali comuni* in *Teoria del diritto e dello stato*, 2003, 40 ss. e, per il costituzionalismo, p. es. G. Alpa, *Identità europea e valori giuridici. Le*

cittadinanza<sup>90</sup>, collegata come essa è alle logiche della inclusione e della esclusione, a quella dei diritti dell'uomo<sup>91</sup>, a cominciare dal primo di essi, il diritto alla vita<sup>92</sup> e, in funzione di questo e in rapporto con la pena di morte e la tortura come mezzo di prova, **all'intero diritto criminale**<sup>93</sup>. Tutto ciò può essere raccolto nei temi della persona, della libertà e dell'etica, temi evidentemente centrali nella storia del diritto ma che oggi meno che mai potrebbero essere affrontati ignorandone gli aspetti linguistici e semantici e senza quella elevata sensibilità ermeneutica che in particolare è consegnata nella bettiana teoria generale dell'interpretazione<sup>94</sup>.

---

*intersezioni tra storia, scienza e politica in Diritto pubblico 2/2005, 341 ss. Anche D. Mantovani, Il diritto romano dopo l'Europa. La storia giuridica per la formazione del giurista e cittadino europeo (spagn. in Cuadernos del Instituto IX, 2006, 353 ss.) in Scopi e metodi cit., 52 ss., 74 ss., si pone la domanda di un possibile contributo romanistico ai diritti umani, con risposta peraltro perplessa, nonostante la sensibilità a quella 'funzione categoriale' del diritto romano di cui a suo tempo ho dato qualche esempio: cfr. Studi Biscardi 5, Milano 1984, 1 ss.; Sodalitas. Scritti Guarino, Napoli 1984, 2061 ss.; Cuadernos sobre Vico 13-14, 2001-2, 321 ss. V. qui sotto per una maggiore documentazione.*

90 Cfr. 'Civis' cit. sopra (n. 3).

91 Cfr. *Per una prospettiva romanistica dei diritti dell'uomo in Menschenrechte und europäische Identität. Die antiken Grundlagen* hrg. K. M. Girardet u. U. Nortmann, Stuttgart 2005, 239 ss.

92 Un discorso che ho provato in più luoghi a portare avanti, confortato recentemente da un illuminato intervento di Badinter e dalle discussioni sulla moratoria della pena di morte.

93 Molti aspetti ne sono stati trattati da ultimo negli atti, a c. di A. Calzada Gonzáles e F. Camacho de los Rios, del X congresso Iberoamericano di diritto romano *El derecho penal de Roma al derecho actual*, Madrid 2005.

94 Non mancava di segnalarlo molto opportunamente F. Betancourt nelle sue *Lineas de investigación romanística* cit., 79. V. ora la bella antologia (a cura di A. Vergara Blanco e con mio prólogo) di E. Betti, *La interpretación jurídica. Páginas escogidas*, Santiago, Chile 2006. Cfr. m. Emilio Betti y la cultura jurídica. A propósito de La interpretación jurídica in *Rev. Chilena de Derecho* 34, 2007, 163 ss.

Ebbene, è richiamandomi a questo insegnamento che riferisco qui del convegno su 'Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del diritto europeo'<sup>95</sup>. Leggendone gli atti mi sono andato convincendo che tutto quel che nelle relazioni e negli interventi si trova di positivo (per quanto concerne la romanistica; il discorso è diverso per le esperienze successive) era stato già detto quando si è data una risposta concreta e solida al problema della c.d. crisi del diritto romano: Betti, Koschaker, Orestano ecc. Se è così, delle due l'una: o quella attuale è una crisi di tipo diverso che erroneamente si crede di poter superare con strumenti antichi; oppure ci si è semplicemente dimenticati di un insegnamento che, come quello bettiano, non si esplica solo in rapporto al diritto privato<sup>96</sup> ma si estende all'intera stratigrafia del diritto, considerato appunto nella sua unitarietà e ricostruito nella sua storicità con gli strumenti dell'esegesi e della dogmatica<sup>97</sup>.

Ma quali sono i punti fermi di una ricerca che non perda di vista i progressi già fatti? Essenziale è che si riconosca nella storia del diritto una storia di problemi<sup>98</sup>, il che vuol dire ripercorrere il ragionamento che ha portato a determinate soluzioni giurisprudenziali, cogliere la discrezionalità giurisdizionale, l'*occasio legis*, questioni, in altri termini, di logica del diritto e di politica del diritto, insomma di interpretazione. Credo però che, se si dice che per far questo il romanista deve rinunciare "a buona parte dell'impianto dogmatico, diciamo alle categorie

---

95 Sopra, n. 2.

96 Che è specialmente ciò per cui Betti si è anche potuto considerare, contro l'evidenza, un neopandettista. Tanto più a torto, perché da un lato l'esigenza della tipicità non può certo essere considerata una ridotta storicità, come quella imputabile ai neopandettisti attuali, da un altro lato non è certo mancata la ferma critica di dogmi giustinianeî rielaborati dalla Pandettistica.

97 Oltre che naturalmente al suo concreto lavoro di ricerca, attentissimo all'esegesi, condotta da subito sulla palingenesi leneliana, sull'editto pretorio ecc. A questo insegnamento di Betti è dunque utile rifarsi.

98 Per esempi calzanti v. Betti in *SDHI* 26, 1960, 443 ss. (Volterra; Heuss).

pandettistiche” per servirsi invece di un “tecnicismo romano” da ricercare<sup>99</sup>, 1) si arretterebbe a posizioni davvero antiquate e 2) si fraintenderebbe, mi sembra, la posizione di chi vede nella terminologia una prima dogmatica<sup>100</sup>. Difficile a questo punto non riferirsi a problemi di filologia, ad es. sul canone della classicità, sulla attualità e i limiti di una tendenza conservativa<sup>101</sup> e almeno ad accenni sulle indagini palinogenetiche<sup>102</sup>, sulle *similitudines*<sup>103</sup>, sui problemi delle traduzioni. Al qual proposito può tenersi conto, ad es., sia pure a mio avviso con qualche maggiore o minore perplessità sui risultati, di una traduzione francese del libro XVI del Teodosiano<sup>104</sup>, per la verità insoddisfacente, ma soprattutto dell'avvio della recente

---

99 Non dunque il tecnicismo giustiniano (visto che “la dogmatica pandettistica era incentrata sulla parte ancora attuale del diritto giustiniano”: Mantovani, *op. cit.*, 71 n. 26). Ma forse è rischioso non avere punti di vista d'insieme rispetto a singoli, specifici momenti del pensiero giuridico romano (severiano? giuliano? labeoniano? muciano?).

100 Esempio del primo caso Biondi, del secondo, Kaser, *Zur Juristischen Terminologie der Roemer* in Studi Biondi 1, Milano 1965, 97 ss. Considerazioni quanto mai importanti in proposito sono in specie quelle di D. Daube, *Roman Law. Linguistic, Social and Philosophical Aspects*, Edinburgh 1966 (su cui v. m. rec. in *JRS* 60, 1970, 195-199). Daube ha (deliberatamente) trascurato il lavoro di Kaser, il quale peraltro dal canto suo nella sua recensione del Daube (*ZSS.* 87, 1970, 534 ss.) ha sottolineato (ivi, 534) la convergenza sostanziale delle conclusioni (cfr. A. Rodger, David Daube 1909-1999 in *ZSS.* 110, 2001, XLII e n. 91).

101 V. p. es. G. Falcone, *Ricerca romanistica e formazione del giurista europeo* in *Scopi e metodi* cit., 20 ss., con rinvio, in ordine in specie alla problematica interpolazionistica, a A. Guarino, *Il secolo breve della giusromanistica contemporanea* in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, IX-X (1997-1998), 1999, 33 ss., 42.

102 In ispecie, sulle costituzioni imperiali, per cui v. *Centralità* cit.

103 Ovvio qui il riferimento alla grande impresa già realizzata da M. Garcia Garrido e F. Reinoso Barbero per il Digesto (*Digestorum Similitudines*, Madrid 1994) e largamente avviata per i Codici.

104 *Le Code Théodosien Livre XVI et sa réception au moyen âge*, intr., notes et index par E. Magnou-Nortier, Paris 2002 (cfr. *Centralità* cit.).

traduzione italiana del Digesto<sup>105</sup>. Perché il fatto di tradurre testi che dipendono dalle edizioni critiche esistenti non potrà non suggerire, o almeno dovrebbe suggerire, nuove edizioni critiche. In questo senso, va salutata positivamente la ristampa della *praefatio* mommseniana al Digesto, con una traduzione spagnola di F. Bartol Hernández<sup>106</sup> atta a facilitare il lavoro - e tanto più utile se è vero, come è vero, e deplorabile, che nessun romanista, nonostante il richiamo alla *praefatio* che se ne fa anche nella edizione milanese del Digesto, si serva più della *editio maior* di Mommsen<sup>107</sup>.

Son, questi, aspetti di una realtà complessa della ricerca romanistica per la quale si può ribadire l'idea dell'interpretazione come 'palestra del ragionamento'<sup>108</sup>; riconoscere che è giocoforza partire dal diritto giustiniano<sup>109</sup> per andarsi a rileggere (per studiarle) le testimonianze successive, specialmente nel precipitato della

---

105 *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*. Testo e traduzione I (I-IV), II (V-XI), Milano 2005, III (XI-XIX), Milano 2007 a c. di S. Schipani, che per essere la più recente di una serie di traduzioni in lingue moderne è un punto di rilievo quanto alla soluzione dei tanti problemi di volta in volta sollevati in vari incontri e convegni. V. ora ad es. la silloge *Problemi della traduzione dei Digesta giustiniani nelle lingue europee* a c. di L. Minieri O. Sacchi, Napoli 2007 nonché le considerazioni di A. Guarino, *Giustiniano in lingua viva* in *SDHI* 60, 1964, 541 ss.; *Il circolo dei Digestofili* (2006) ora in Id., *La ricerca del diritto. Spunti di un giusromanista*, Napoli 2008, 86 ss.

106 *Uersio praefationis editionis maioris (Th. Mommsen)*, prólogo di F. Reinoso Barbero, Madrid 2004.

107 Il quale avvia in conclusione la sua *editionis adornatio* con una espressione non so se più modesta o più superba: *ego feci quod potui* (*Uersio* cit., 170).

108 In questo senso v. anche G. Negri, *Tradizione romanistica e diritto europeo* in *I giuristi e l'Europa* a c. di L. Moccia, Roma-Bari 1997, 21 ss., 33.

109 Il che consente approfondimenti effettivi (v. p. es. G. Nocera, *Ius naturale nell'esperienza giuridica romana*, Milano 1962).



giurisprudenza culta<sup>110</sup>, contro il neopandettismo e il filone storico-comparatista; e nuovamente convincersi che la storia del diritto è sequenza di problemi<sup>111</sup>.

Qui occorre anche confrontarsi con gli storici del diritto medievale e moderno<sup>112</sup> i quali, a differenza dei romanisti in genere, insistono (ed io con loro) sull'esigenza di quello 'spirito critico' che per la verità significa appunto considerare la storia (anche e specialmente quella giuridica) come storia di problemi<sup>113</sup> e che conseguentemente induce a valutare come ovvio e naturale compito del ricercatore la revisione critica delle fonti<sup>114</sup>. Per i romanisti questo è molto meno sentito ma non mancano aperture meritorie, a cominciare dalla Palingenesi delle costituzioni tardoimperiali promossa dall'Accademia Romanistica Costantiniana e di cui forse non occorre che sia io a parlare<sup>115</sup> ed ora dal recente progetto di un *Corpus scriptorum iuris romani*<sup>116</sup>, nella prospettiva di un superamento della *Palingenesia iuris civilis* leneliana, condizionata dal suo proprio tempo e dunque anche per questo invecchiata,

---

110 P. es. Cuiacio.

111 Non è semplice insistenza il richiamo, anche qui, di esplicite indicazioni bettiane che han poi avuto la sorte di trasformarsi in formule quasi di stile e in patrimonio comune.

112 In questo quadro, appare utile rinviare anche alla testimonianza del giurista positivo, privatista come N. Irti o pubblicista come G. Zagrebelski, rispetto al tema de *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive* (Atti a c. di P. Grossi, Milano 1993, 171 ss.).

113 Così C. Storti, *Didattica e ricerca sulla storia del diritto medievale: spunti di riflessione in Scopi e metodi* cit., 161 ss., 171.

114 Si parla a titolo di esempio (ivi, 192 n.77) dell'emendazione di un punto dei *Monumenta Germaniae historica*.

115 V. ora in *Centralità* cit.

116 Cfr. *Nascita di un progetto a cura di F. Amarelli A. Schiavone E. Stolfi* in *SDHI* 71, 2005, 3 ss.; V. Marotta - E. Stolfi, *L'inizio dei lavori* ivi, 72, 2006, 587 ss., dove si mette in discussione una rinnovata palingenesia leneliana. Ma v. n. seguente. Altre indicazioni in <http://www.sumitalia.it>.

ma in realtà strumento indispensabile anche se, come è noto, mai veramente usato<sup>117</sup>. Verrebbe da pensare che a suggerire quel progetto sia stata forse una esperienza consimile e non troppo frequentata<sup>118</sup>. Ma certo qui l'impegno non è solo pratico né solo filologico bensì di una rilettura che verifichi, per superarlo, anzitutto il dato del Digesto, grazie alla ricostruzione dei flussi di pensiero avutisi nel corso della storia della giurisprudenza<sup>119</sup>. E comunque la considerazione fondamentale, e per me la più importante, anche se non apparsa così chiaramente in tutti gli interventi avutisi sul progetto stesso, è la coscienza del ritardo dei romanisti circa lo stato e la critica delle loro fonti. Ed è buon segno anche una certa convergenza verso letture ad es. dei titoli ultimi del Digesto<sup>120</sup> alle quali è lecito rinviare così come verso la problematica del testo originale, dove molto vale una prospettiva recentemente aperta<sup>121</sup>.

---

117 Una antica lamentela bettiana. V. qui anche il monito di Bretone, *op. cit.* (sopra, n. 8), 245: “io mi domando se la *Palingenesia* di Lenel debba trovare ancora posto sul nostro tavolo di lavoro; o non sia destinata... a coprirsi presto di polvere...”.

118 *Romanorum solutae orationis... reliquias praeter ... Sallustii a.U. c. ad A. XLIV a. Chr. n. collegit F. Semi*, Venetiis 1966 (una raccolta prevista in precedenza come *Opera omnia Romanorum scriptorum, qui soluta oratione usi sunt, in bibliotheca Scriptorum Romanorum quae extant omnia*). Vanno richiamate più specialmente altre iniziative, talvolta non avviate (*Nuovo Rotondi* a c. di F. Serrao) o non proseguite (*Corpus iuris Romani publici* a c. di A. Biscardi, Milano 1976-); concluse (*Roman Statutes* a c. di M. Crawford et alii, London 1996; *Materiali per un 'corpus iudiciorum'* a c. di M. Bianchini- G. Crifò - F. M. D'Ippolito, Torino 2002); avviate e in corso di elaborazione (*Materiali per la palingenesia delle costituzioni tardoimperiali* a c. di M. Sargenti, I-II-III serie, Milano 1983-; *Law and Empire, AD 193-455: the Projet Volterra* a c. di M. Crawford, B. Salway, S. Corcoran e sulla scorta dei materiali palingenetici di T. Honoré, *Emperors and Lawyers*, Oxford 1994<sup>2</sup>; Id., *Law in the Crisis of Empire*, Oxford 1998).

119 V. C. Giachi – P. Giunti, *I lavori di Berkeley* in *SDHI* 73, 2007, 597 ss.

120 Si tratta di materia costante nei miei corsi romani di Esegesi delle fonti del diritto romano. V. da ultimo p. es. m. *Modelli e funzioni della lettura di D.50.16 'De verborum significatione'* in ‘Per saturam’. *Studi per Severino Caprioli*, Spoleto 2008, 253 ss.

Ripeterò qui dunque quanto detto altrove<sup>122</sup>, venendo con questo, ma prendendo le mosse dalla mia esperienza personale, ad un ultimo e fondamentale profilo della relazione. Fin dal Liceo sapevo di Giorgio Pasquali e della *Storia della tradizione e critica del testo*<sup>123</sup>, poi dalle lezioni di De Francisci e dalla lettura di pagine della sua *Storia del diritto romano* – sono le pagine finali (quelle in genere saltate) del III volume - ho saputo dei manoscritti e delle edizioni del *Corpus iuris civilis* -, ma poi, dai seminari bettiani all'Istituto di teoria dell'interpretazione, dallo studio, solo in parte riversato in una mia recensione del 1962<sup>124</sup>, della *Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur*<sup>125</sup>, dalla discussione intensa che si ebbe intorno al Wieacker delle *Textstufen klassischer Juristen*, e, meno impressionisticamente, dalla scarsissima reazione e dal poco esito di alcuni grandi interventi avutisi al convegno veneziano di storia del diritto del 1967 dedicato alla critica del testo<sup>126</sup>, è nata l'idea che l'Accademia Romanistica Costantiniana potesse e dovesse occuparsi dei problemi testuali delle nostre fonti come di un tema centrale per la conoscenza del diritto tardoantico, non solo pragmaticamente e occasionalmente, come talvolta succede anche con buoni risultati. Non debbo qui fare la cronaca di una discussione vera, serrata, resasi concreta fin dal 1998, condotta in

---

121 V. Crescenzi, *'Authentica atque originalia'*. *Problemi critici per l'edizione dei testi normativi in 'Initium'*. *Revista catalana de historia del dret* 8, 2003, 271 ss.; *Testo originale e testo autentico nella tradizione delle compilazioni normative. Il caso del Teodosiano in Atti Accademia Romanistica Costantiniana XVI in onore di M. Garcia Garrido, Napoli 2007, 305 ss.*

122 *Itinera II* in *SDHI* 74, 2008, in c.d.s.

123 Firenze 1952<sup>2</sup> (rist. an. 1988), un'opera fondamentale anche per F. Wieacker che dal canto suo dava inizio a *Textstufen klassischer Juristen* (Göttingen 1960, 9) denunciando “Die prekäre Lage der romanistischen Textkritik”.

124 *Labeo* 8, 1962, 279 ss.

125 Con contributi di Bodmer, Imhof, Büchner ecc.

126 V. i miei riferimenti in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana XIV in memoria di G. Nocera, Napoli 2003, 15 ss.*

una serie di convegni e tavole rotonde, produttiva di non poche novità, segnalati da un lato di quell'etica della ricerca di cui taluno di noi ha parlato (Franca De Marini tra gli altri) e da un altro lato di una crisi della politica accademica in rapporto ai nostri testi e della diffusa carenza di interesse di romanisti e storici del diritto per gli aspetti della tradizione e critica testuale. Resta un discorso da approfondire. Ma a me interessa qui il fatto che si sia dato un esempio di una analisi di quegli aspetti parlando, tra l'altro, delle Istituzioni giustinianee come testo 'originale'<sup>127</sup>, il che è un po' diverso, mi sembra, da quella "edizione 'moderna' di Gaio" (e in questo senso "la più autorevole testimonianza e l'ultimo relitto dell'aureo momento della giurisprudenza romana") che vi si è visto (P. Mari). Comunque si ha a che fare con un testo di cui si hanno alcune centinaia di manoscritti, di cui manca una *recensio* completa<sup>128</sup> e di cui l'edizione critica di P. Krüger, risalente al 1867, si perpetua nell'edizione corrente del *Corpus iuris civilis*. Né occorre forse grande studio per capire che un problema può esserci, se in uno dei nostri testi, ad es. un frammento del Digesto in tema di *accusatio mariti vel patris* (D.48.5.2.8), in cui si preferisce il marito rispetto al padre nell'intentare l'accusa 'per l'ira e maggior dolore del primo', si legge non *ira*, bensì *iure*, tanto più se leggendo *iure* si intende meglio un altro frammento dello stesso titolo. E poi, quanti sono gli esempi di varianti di interpunzione che cambiano il senso del testo? E quante le ragioni della concreta attenzione alla situazione testuale<sup>129</sup>?

---

127 Crescenzi, *Per la storia della tradizione e della critica del testo delle istituzioni di Giustiniano* in *Atti Accademia Romanistica Costantiniana XIV*, 673 ss.

128 *L'armario del filologo*, Roma 2005, 251. È recentissima la pubblicazione a cura di C. Moschetti (Roma, Ist. Poligrafico dello Stato) dei frammenti veronesi delle Istituzioni giustinianee di cui trattò nel 1948 G. Moschetti, aggiuntivi altri frammenti attualmente in America.

129 Per qualche esempio v. *Itinera II* cit. Qui fa piacere richiamare il lavoro di E. Ricart i Martí, *La tradición manuscrita del Digesto en el Occidente medieval a través del estudio de las variantes*

Molto più studio invece ci vuole, per decidersi, ad es. di fronte a una parola lacunosa di una costituzione imperiale del Teodosiano, a scostarsi dalla integrazione normalmente accettata. Un esempio è l'integrazione, nell'edizione critica Mommsen-Krüger, delle lettere 'honesta cele' con 'honesta *celebratione*' rispetto ad una diversa integrazione come 'honesta *celebritate*' in Cth. 4.6.7. Ma *celebratio* nel Teodosiano non ricorre mai, *celebritas* invece ricorre varie volte<sup>130</sup>. A conferma di una scelta legata a ragioni di diritto non si potrebbe qui estendere anche il principio 'pacifico'<sup>131</sup> del non accoglimento di quella che sarebbe una *lectio singularis*?

Il romanista non è che non si occupi di queste cose. Ma vorrei ripetere qualche considerazione già fatta. Si è detto, ed è, penso, vero, che i classicisti ignorano spesso la storia medievale e che gli storici non conoscono i problemi della filologia; gli uni e gli altri in genere si affidano al dato concreto espresso dal testo per come questo si presenta. Lo stesso accade per testi giuridici, che però non sono neppur essi, almeno per il romanista, pezzi di museo. Invece, come diceva Betti a proposito della dogmatica giuridica moderna, ad evitare che lo studio del diritto romano sia “una scienza d'archivio condannata a perpetuo ristagno”, provvede “la

---

*textuales* in AHDE 57, 1987, su cui v. p. es. F. Betancourt, *La tradición manuscrita del Digesto in Cuadernos informativos de derecho historico...*, 11, 1990, 2503 ss.; o, di questo autore, *El libro anónimo “de interdictis”*. *Codex Vaticanus Latinus N° 5766*, Sevilla 1997; o M. Avenarius, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischer Juristenschrift*, Göttingen 2005; o il recente saggio di R. M. Frakes, *The Manuscript Tradition of the Lex Dei* in ZSS. RA. 124, 2007, 290 ss.

130 V. il m. *Problemas en Codex Theodosianus 4.6* in *Estudios F. Samper*, Santiago, Chile 2007, 307 ss.

131 Così P. Mari, *L'armario del filologo* cit., 262, in un libro prezioso che “trae origine da una relazione da me presentata in occasione del XIV Convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana, svoltosi a Perugia e Spello fra il 30 settembre ed il 2 ottobre 1999. Il tema di quel Convegno fu “La critica del testo nello studio delle fonti giuridiche tardoantiche”...(ivi, XVII).

critica testuale, metodo (diceva sempre Betti) che nello studio del diritto romano ha un importante servizio da rendere perché solo attraverso una previa critica dei testi classici, in particolare quelli pervenuti tramite la compilazione giustiniana, è possibile arrivare a scoprire quale fosse il vero stato del diritto positivo romano classico, e questo senza che si dovesse ridurre alla sola critica interpolazionistica, per di più se questa critica interpolazionistica viene fatta senza riferimento alla logica del diritto”.

Ora un autore recentissimo dice molto lucidamente<sup>132</sup> cosa sia interpolazione, quale il loro motivo, ecc., concordando anche sulla correttezza filologica della “ricerca delle 'innovazioni' testuali arretrate al fine di individuare l'*esatto tenore* (mio corsivo) dei testi che costituirono le 'fonti' dell'opera dei giuristi giustiniani”<sup>133</sup>. Cosa è infatti “l'esatto tenore” se non “il vero stato del diritto positivo” a raggiungere il quale soccorre il 'metodo' della critica testuale? Che è quanto dire interpretazione, per cui vale anche il richiamo fatto al filologo romano A. Varvaro per il quale<sup>134</sup> “Senza interpretazione non c'è edizione critica”. Che poi, pur essendo indubbiamente la filologia scienza storica con tutto ciò che ne consegue, il filologo debba stare indietro, come altri dice, perché “la parola decisiva sulla genuinità o meno di un passo del Digesto deve dipendere in genere dall'esame sostanziale”, è qualcosa che vuol rispondere alla rappresentazione del rapporto tra giurista e filologo data da Mommsen nella *praefatio* al Digesto (ivi, 172). Con il dire, infatti, che storia e filologia sono “momenti di un unico processo scientifico della conoscenza del passato”<sup>135</sup> si sollecita nei romanisti l'attenzione a orizzonti di maggiore apertura verso i problemi della critica testuale. E allora, è il caso di segnalare che agli auspici corrisponde una stagione di interesse e che non ne mancano già frutti diretti. In effetti, è vero che,

---

132 Mari, *op. cit.*, 259.

133 Ivi, 260.

134 Ivi, 1 n.1.

135 Ivi, XX, cfr. XXIII.

come ricordava Felix Wubbe<sup>136</sup>, per i romanisti “Gaio è il Gaio di Studemund o di Nelson, il Digesto quello di Mommsen, o di Watson (e se ne possono aggiungere altri ancora), il Codice di Giustiniano quello di Krüger, le *Novellae* quelle di Schoell e Kroll...” e dunque si chiedeva: “Dobbiamo convertirci? Entrare nelle scuole della codicologia, delle scienze diplomatiche ecc.?”, per trovarsi magari di fronte alla ragionevolezza con la quale Piero Fiorelli affermava che l'edizione della *Epitome Iuliani*, risalente alla seconda metà del XIX secolo “è in pratica apparsa come definitiva. Non sarebbe semplice sobbarcarsi di nuovo a tanta mole di lavoro ecc.”<sup>137</sup>. Eppure, per quest'ultimo testo, oggi possiamo anzitutto fare a meno del nome assegnatogli da Haenel e chiamarlo così come lo stesso Iulianus lo chiamava - '*Constitutiones Novellarum Iustiniani perpetui Augusti de Graeco in Latinum translatae per Julianum virum eloquentissimum, antecessorem civitatis Constantinopolitanae*' - ma soprattutto si ha la revisione dei manoscritti - gli otto di secolo VIII-IX e i due più completi di epoca successiva ecc. - di questo testo, pubblicato dallo stesso Giuliano qualche anno prima della data tradizionalmente accolta, come risulta dalle oltre mille pagine che a questa rinnovata lettura ha or ora dedicato Wolfgang Kaiser, rialberando, come si è detto, un vessillo abbandonato dalla scienza del diritto agli inizi del secolo scorso<sup>138</sup>. E perché non accettare la sfida

---

136 Inaugurando il XV convegno della Accademia Costantiniana in onore di C. Castello su testi giuridici e letterari per la storia del diritto tardoantico: *Atti Accademia Romanistica Costantiniana XV*, Napoli 2005, 22 ss. V. anche Crifò, *ivi*, 20 s. nonché *Atti Accademia Romanistica Costantiniana XIV cit.*, 15 ss. ; Caprioli, *ivi*, 22 ss., Sargenti, *ivi*, 25 ss.

137 Cfr. Mari, *op. cit.*, XIX n. 2.

138 W. Kaiser, *Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt M. 2004. Cfr. D. Liebs, rec. in *ZSS.* 123, 2006, 400 ss.

proposta dalla “opportunità di una nuova e completa *recensio* per il Codice giustiniano”<sup>139</sup>?

Quanto al secondo ambito, quello dei frutti, ne ho parlato altrove, richiamando ricerche recentissime, in genere legate all'Accademia Romanistica Costantiniana ed alla validità delle sue scelte, sui codici privati, sui *Fragmenta Vaticana*, sul Teodosiano, sulle costituzioni geminate, su Cuiacio, su Kantorowicz, ecc.<sup>140</sup>.

Per concludere. Ho parlato in modo più o meno approfondito di aspetti della ricerca romanistica che mi sembrano da favorire. Non so se sono stato convincente. Non c'è dubbio, infatti, per me, che all' *i n s e g n a m e n t o* della disciplina debba esser confermata quella solida struttura alla quale tradizionalmente il diritto romano ha legato la sua funzione, certo con tutta l'espansione in chiave di conoscenza storica di cui i nostri maestri erano stati dotati dagli studi secondari già prima di diventare giuristi (diceva Betti preparando *La Pira* che 'giuristi si diventa non si nasce') ma che invece oggi occorre insegnare a chi ci ascolta, quando non ci sia stato studio di storia, dei classici, della loro lingua. Appare in tal senso ancor più fondamentale lo specifico insegnamento della *s t o r i a d e l d i r i t t o r o m a n o* ben più di quanto non possa esserlo, privo di questi fondamenti, quello istituzionale, essenzialmente privatistico e nozionistico. E questo proprio se si vuole evitare che, tornando indietro di qualche secolo, la romanistica divenga una disciplina ausiliaria a qualche corso di storia antica<sup>141</sup>. Ma, ciò detto, so invece – confortato dall'autorevolezza di un filosofo

---

139 Mari, *op. cit.*, 254.

140 *Centralità* cit.

141 Per il senso di questa considerazione v. il m. *Diritto, tradizione romanistica e il problema della storia come scienza autonoma* in *Materiali* cit., 8 ss., 19 ss.



e storico della cultura che ha dato conto di importanti lavori sulla cultura filosofica tedesca del Medioevo, - so, ripeto e cito che “ancora una volta sono i testi a costituire i momenti di svolta della ricerca storiografica”<sup>142</sup>. Questa è dunque la direzione in cui il romanista dovrebbe oggi muoversi, il ripensamento anzitutto in chiave di rinnovamento critico dei nostri testi e delle loro edizioni. Se non lui, chi altro?

Conosco anche l'obiezione: non ci sono le basi per operare da filologi, codicologi, paleografi, diplomatici...<sup>143</sup>. Ma queste basi si fanno, del resto non si coltivano forse la papirologia e l'epigrafia giuridica? Comunque, ci troviamo a Toledo, a un congresso di diritto romano e tutto mostra un momento di grande fertilità della romanistica iberico-americana. Che non è caduto dal cielo, è il risultato di un apprendimento personale prima ancora che di scuole. È quel che mi diceva don Alvaro D'Ors, raccontandomi di quando egli stesso e con lui tanti altri appresero filologia, cultura, studi classici dall'allor giovane professore Giuliano Bonfante che negli anni Trenta, dopo aver fondato *Emerita*, lavorava per la Junta de Ampliación de Estudios históricos e si occupava, da 'eminenza grigia' – è lo stesso Bonfante a dircelo<sup>144</sup> - del Comitato per la riforma dei programmi scolastici, di scuole elementari obbligatorie, di alfabetizzazione degli adulti, di laicità ispirata ai principi della nuova Carta Costituzionale. Ma appunto, niente cade dal cielo. Grazie.

---

142 T. Gregory in *Sole/24ore*, 19 agosto 2007, con riferimento all'opera di L. Sturlese.

143 Da qui anche il ragionevole (ma forse pericoloso per la disciplina) invito al buon senso patrocinato da chi suggerisce ai giusromanisti di darsi da fare per usare il più possibile il linguaggio giuridico moderno e per accostarsi al massimo, in nome della comparazione giuridica, a chi insegna materie di diritto vigente.

144 Cfr. N. Isaia - E. Sogno, *Due fronti. La grande polemica sulla guerra di Spagna*, Firenze 1998, 6, 15 s. Sulla Junta de Ampliación de Estudios v. ora T. Giménez-Candela, *Il diritto romano in Spagna* cit., 500 s. Ivi, 510 ss., anche riferimenti alla problematica discussa in questo convegno di Toledo.